



COMUNE DI MEDIGLIA  
PROVINCIA DI MILANO

## Bilancio di previsione 2016-2017-2018

### **DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2016**

Proposte atto di C.C.

### **DEFINIZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016**

Proposta Atto C.C

**Allegato "R"**

in deposito con la delibera di approvazione  
del Bilancio di previsione 2016-2017-2018 "

**Oggetto: Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF anno 2016**

**COMUNE DI MEDIGLIA**

**(Città Metropolitana di Milano)**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Relaziona l'Assessore Lorenzo La Porta;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su conforme proposta dell'Assessore Lorenzo La Porta;

Visto il D.L.vo N. 28.09.1998, n. 360, riguardante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF con effetto dal 1° gennaio 1999;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 27/05/2015 avente ad oggetto: *“Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2015”* con la quale è stata determinata l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,8 punti percentuali.

Considerato che l'applicazione, nella misura vigente per l'anno 2015, dell'addizionale IRPEF è indispensabile per assicurare l'equilibrio economico e finanziario del Bilancio 2016;

Visto l'art. 172 lett. e) del D.L.vo N. 267/2000, il quale prescrive l'obbligo di allegare al Bilancio di previsione la deliberazione con la quale è determinata, per l'anno successivo, la misura dell'aliquota d'imposta;

VISTO il D.M. dell'1.03.2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55. del 7 marzo 2016 con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2016 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.L.vo N. 267/2000, allegato sub 1;

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. ;
- Consiglieri votanti: N. ;
  
- Voti favorevoli: N. ;
- Voti contrari: N. ;
- Voti astenuti: N. ;

### **DELIBERA**

1. Di disporre che **per l'anno 2016 l'aliquota di compartecipazione all'addizionale IRPEF sia fissata nella misura dello 0,8 per cento**;
2. Di dare atto che detta aliquota non subisce variazioni rispetto a quella vigente per l'anno 2015.

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. ;
- Consiglieri votanti: N. ;
  
- Voti favorevoli: N.
- Voti contrari: N. ;
- Voti astenuti: N.

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L.vo N. 267/2000.

**Oggetto: Determinazione aliquota e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Comunale Propria (I.M.U) anno 2016**

**COMUNE DI MEDIGLIA**

**(Città Metropolitana di Milano)**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su conforme proposta dell'Assessore Lorenzo La Porta;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 19/05/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti, modificato con proprio atto di Consiglio Comunale n ° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

VISTI i seguenti commi dell'articolo 1 della legge di stabilità:

comma 10 lettere b), c) e d)

10. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso; d) il comma 8-bis e' abrogato; pertanto è soppressa la norma che fissava il moltiplicatore 75 per i terreni posseduti e condotti da professionisti ed è abrogata la norma che fissava la franchigia di €6.000,00 e l'applicazione di scaglioni per i terreni posseduti e condotti da professionisti;

15. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».

Comma 13:

A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

Comma 15:

All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il D.M. dell'1.03.2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55. del 7 marzo 2016 con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2016 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

VISTO il comma 10 lettera e) della legge di stabilità per l'anno 2016 che stabilisce: "al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre»." E pertanto il nuovo termine perentorio entro il quale inviare le deliberazioni da parte dei comuni per la pubblicazione sul portale del federalismo è il 14 ottobre per pubblicazione entro il 28 ottobre;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2015, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, non modificare, per l'anno 2016;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000, allegato sub 1;

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N.     ;
- Consiglieri votanti: N.     ;
  
- Voti favorevoli: N.     ;
- Voti contrari: N.     ;
- Voti astenuti: N.;

### **DELIBERA**

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2016:

- **ALIQUOTA 0,6 per cento**  
per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A9 e relative pertinenze;
- **ALIQUOTA 1,04 per cento**  
per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili.

3) di determinare la **detrazione** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2016 per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, **di euro 200**, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016.

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19/05/2014 così come modificato da atto di Consiglio Comunale n. del .

6) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. ;
- Consiglieri votanti: N. ;
  
- Voti favorevoli: N. ;
- Voti contrari: N. ;
- Voti astenuti: N.

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L.vo N. 267/2000.



**COMUNE DI MEDIGLIA**  
Città Metropolitana di Milano

**CONSIGLIO COMUNALE**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 15**

**DEL** 23/03/2016

**OGGETTO** Imposta Unica Comunale (I.U.C) - Componente T.A.R.I. (Tributo Servizi Rifiuti)  
Determinazione Tariffe per l'anno 2016 ed approvazione Piano Finanziario per l'anno  
2016

**UFFICIO** Economia e Finanze

**NOTE**

---

---

---

**L'ASSESSORE**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

DELIBERA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ ASSENTI \_\_\_\_\_

OGGETTO RINVIATO

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

**Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C) - Componente T.A.R.I. (Tributo Servizi Rifiuti)  
Determinazione Tariffe ed approvazione Piano Finanziario per l'anno 2016**

**COMUNE DI MEDIGLIA**

**(Città Metropolitana di Milano)**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su conforme proposta dell'Assessore al Bilancio, Lorenzo La Porta;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) a decorrere dall'esercizio 2014 è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la legge di stabilità 208/2015 che al comma 669 stabilisce che a decorrere dall'esercizio 2016 il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.", convertito con Legge n. 68 del 02/05/2014 ;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19/05/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), modificata con atto C.C. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota*

*massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

VISTO il comma 10 lettera e) della legge di stabilità per l'anno 2016 che stabilisce: "al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre»." E pertanto il nuovo termine perentorio entro il quale inviare le deliberazioni da parte dei comuni per la pubblicazione sul portale del federalismo è il 14 ottobre per pubblicazione entro il 28 ottobre;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il D.M. dell'1.03.2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55. del 7 marzo 2016 con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2016 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

DATO ATTO che il piano finanziario, redatto congiuntamente dal Settore Gestione del Territorio e dal Settore Economia e Finanze, è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi da recuperare attraverso la tariffa, come da allegato A;

RITENUTO di determinare le tariffe TARI in base ai seguenti criteri:

- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.L.vo N. 158/1999 recante il "metodo normalizzato" ;
- le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;

- la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 32,00% alla parte fissa e per il 68,00% alla parte variabile mentre le previsioni di entrata sono collegabili all'81,60% alle utenze domestiche e al 18,40% alle utenze non domestiche, il tutto come da Piano Finanziario;
- per le utenze non domestiche, si intendono utilizzare i coefficienti (Kc e Kd) di produttività minimi sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa, mentre per le utenze domestiche si intende utilizzare il coefficiente Ka minimo e Kb medio, sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.L.vo N. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Milano ;
- sulla base dei parametri esposti è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. 158/99 per la determinazione delle tariffe, come indicato alla scheda tecnica di cui all'Allegato B;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.L.vo N. 267/2000, allegato sub 1;

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. ;
- Consiglieri votanti: N. ;
  
- Voti favorevoli: N. ;
- Voti contrari: N. ;
- Voti astenuti: N.

### **DELIBERA**

1. di approvare l'allegato (All. A) Piano Finanziario per l'applicazione per l'anno 2016 nel Comune di Mediglia della IUC – componente TARI (tributo servizio rifiuti).
2. di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l'applicazione della TARI:

COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
<b>CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade</b>	269.900,00		269.900,00
<b>CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso</b>	91.100,00		91.100,00
<b>CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale)</b>	43.300,00		43.300,00
<b>CCD – Costi comuni diversi (rimborso costo del servizio di gestione rifiuti per le scuole pubbliche - 6.000,00; minore entrata per crediti inesigibili +10.000)</b>	24.000,00		24.000,00
<b>AC – Altri costi operativi di gestione</b>	60.700,00		60.700,00
<b>CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)</b>	0		0,00

<b>CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani</b>		<b>173.800,00</b>	<b>173.800,00</b>
<b>CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani</b>		<b>210.900,00</b>	<b>210.900,00</b>
<b>CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale</b>		<b>480.300,00</b>	<b>480.300,00</b>
<b>CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti</b>		<b>174.300,00</b>	<b>174.300,00</b>
<b>SOMMANO</b>	<b>489.000,00</b>	<b>1.039.300,00</b>	<b>1.528.300,00</b>
	<b>32,00%</b>	<b>68,00%</b>	<b>100,00%</b>

Il totale della tariffa per l'anno 2016 dovrà quindi coprire un costo totale del servizio di € 1.528.300,00.

La copertura di tali costi, sia fissi che variabili, dovrà avvenire con previsioni di entrata collegabili all'81,60% alle utenze domestiche e al 18,40% alle utenze non domestiche.

3. di approvare per l'anno 2016 le seguenti tariffe per l'applicazione della TARI:

#### UTENZE DOMESTICHE

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>Tariffa al metro quadro per la Parte Fissa in €</b>	<b>Tariffa annua per la Parte variabile in €</b>
Nuclei familiari da 1 persona	0,619332	77,444240
Nuclei familiari da 2 persone	0,727715	154,888480
Nuclei familiari da 3 persone	0,812873	193,610600
Nuclei familiari da 4 persone	0,882547	251,693780
Nuclei familiari da 5 persone	0,952222	309,776960
Nuclei familiari da 6 persone o più	1,006414	358,179610

#### UTENZE NON DOMESTICHE

	<b>Categoria e attività</b>	<b>Tariffa al metro quadro per la Parte Fissa in €</b>	<b>Tariffa al metro quadro per la Parte Variabile in €</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,491216	1,043319
2	Cinematografi e teatri	0,368412	0,795213
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,626301	1,335958
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,933311	1,988032
6	Esposizioni , autosaloni	0,417534	0,897000
8	Alberghi senza ristorante	1,166638	2,468341
9	Case di cura e riposo	1,228040	2,608298
10	Ospedali	1,314003	2,802330
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,314003	2,792788
12	Banche ed istituti di credito	0,675422	1,431383

13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1,215760	2,592394
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,363125	2,888213
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,736824	1,564979
17	Attività artigianali tipo botteghe:parrucchieri, barbieri,estetisti	1,338564	2,846862
18	Attività artigianali tipo botteghe:fabbro, falegname, idraulico, elettricista	1,006993	2,150256
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,338564	2,846862
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,466655	0,995607
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,675422	1,431383
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,840185	14,526950
23	Mense, birrerie, hamburgerie	5,955996	12,653428
24	Bar, caffè, pasticcerie	4,863040	10,318683
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,480642	5,264310
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,891182	4,007873
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,805049	18,690685
30	Discoteche, night club	1,277162	2,722809

4. di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario.
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità in premessa indicate.

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N.;
- Consiglieri votanti: N.;
  
- Voti favorevoli: N.;
- Voti contrari: N.;
- Voti astenuti: N. ;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L.vo N. 267/2000.

**COMUNE DI MEDIGLIA**  
**(Città Metropolitana di Milano)**

**Parere ex art. 49 del D.L.vo N. 267/2000**

Delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

In merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

**Imposta Unica Comunale (I.U.C) - Componente T.A.R.I. (Tributo Servizi Rifiuti) Determinazione Tariffe per l'anno 2016 ed approvazione Piano Finanziario per l'anno 2016**

Si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Mediglia, 23/03/2016

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Lucia Fiorini

Richiamato l'art.18 del Regolamento di Contabilità vigente;

Si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Mediglia, 23/03/2016

Il Responsabile del Settore  
Economia e Finanze  
Dott.ssa Lucia Fiorini